



# COMUNE DI SANTA SOFIA

Provincia di Forlì – Cesena



## ORDINANZA N. 29 del 10/12/2018

### ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE PER SGOMBERO NEVE

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP.

**Premesso** che la sosta dei veicoli lungo le strade cittadine, durante e immediatamente dopo le nevicate, costituisce grave intralcio per il funzionamento degli automezzi adibiti allo sgombero della neve e allo spargimento di materiale salino antigelo, ostacolando il sollecito ripristino delle normali condizioni di viabilità;

**Ritenuta** la necessità di provvedere, in caso di nevicate, all'adozione di provvedimenti straordinari atti ad agevolare lo sgombero e l'accantonamento temporaneo;

**Ravvisata** per quanto sopra la necessità di garantire lo scorrimento veicolare, salvaguardando nel contempo l'incolumità dei pedoni

**Preso atto** della esigenza di porre le macchine operatrici sgombraneve in condizioni di non essere intralciate nella loro opera dai veicoli in sosta a margine della carreggiata stradale consentendo, nel contempo, la regolare circolazione sulla pubblica via;

**Visto** il parere rilasciato dal Corpo Unico di Polizia Municipale dell'Unione di Comuni della Romagna Forlivese in data 07/12/2018 pervenuto il 10/12/2018 ed assunto al Prot. 12258;

**Considerato** che al fine di assicurare una corretta e sicura circolazione, salvaguardando la pubblica incolumità e la sicurezza del traffico, si rende necessario adottare idonei provvedimenti;

**Visto** l'art. 107 del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267;

**Visti** gli articoli di riferimento del D.Lgs 30/04/1992 n° 285 e successive modifiche e integrazioni;

**Visto** il Regolamento di esecuzione al C.d.S. D.P.R. 16/12/1992 n° 495 e successive modifiche e integrazioni;

**Visto** il Decreto del Sindaco n° 40 del 28/12/2017 con cui è stato assegnato l'incarico Responsabile del Settore Tecnico al Geom. Fantini Cinzia;

**Di dare atto** che il Responsabile del Procedimento, ai sensi degli art. 4, 5 e 6 della legge 241/1990, è il Geom. Claudio Schiumarini;

#### **ORDINA**

Nel periodo ricompreso tra il **1 dicembre** ed il **31 marzo**, di ogni anno, durante le nevicate o di minaccia di precipitazioni nevose:

**1) L'istituzione del divieto di sosta 0-24 con rimozione forzata ai margini della strada e sui marciapiedi in caso di nevicate o di minaccia di precipitazioni nevose nelle seguenti località:**

- Via Spinello dall'incrocio con Via Unità D'Italia al civico 20 su entrambi i lati;
- Via Don Pio Berni dall'incrocio con Via T.Nanni al civico 7 su entrambi i lati;
- Via Pier Paolo Pasolini dal civico 1 al civico 11 su entrambi i lati;
- Via L. Bianchini Mortani dal civico 2 al civico 8 e dal civico 1 al civico 7 su entrambi i lati;
- Via Puccini dal civico 15 all'incrocio con Via Verdi;
- Via Antonio Gramsci dal civico 8 al civico 14;
- Frazione di Corniolo - Via Della Madonna nel tratto da Piazza Papa Pasquale secondo al civico 26 e all'incrocio con Via della Foresta, su entrambi i lati.
- Frazione di Corniolo - Via Della Foresta dall'incrocio con Via Nuova all'incrocio con Via della Madonna su entrambi i lati dove non già previsto il divieto di sosta.

In caso di necessità si provvederà a rimuovere gli autoveicoli che ostacolano il servizio di sgombero della neve, addebitando le spese di trasporto ai rispettivi proprietari.

**SI RACCOMANDA ai proprietari o i conduttori di immobili a qualunque scopo destinati, ad allontanare i propri mezzi dalla sede stradale, ricoverandoli nelle autorimesse, nei cortili di pertinenza o nei parcheggi pubblici limitrofi alle suddette Vie.**

2) Per garantire le successive operazioni di rimozione della neve e dei mucchi raccolti, **E' VIETATA la sosta con rimozione forzata in tutte le strade del centro abitato.** Il divieto entra in vigore il giorno precedente le operazioni di rimozione, con un minimo di 48 ore di anticipo, ed è reso noto al pubblico mediante l'apposita segnaletica stradale.

3) Ai proprietari o gli amministratori o i conduttori di edifici a qualunque scopo destinati, **durante o a seguito di nevicate l'OBBLIGO, al fine di tutelare l'incolumità delle persone,** di sgomberare dalla neve e dal ghiaccio i passaggi prospicienti l'ingresso degli edifici e dei negozi o provvedere con idoneo materiale ad eliminare il pericolo. **Gli stessi devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli** formati sulle gronde, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti, per scivolamento oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi od altre sporgenze, su suolo pubblico, onde evitare pregiudizi alla incolumità delle persone e danni alle cose.

4) Ai proprietari di piante i cui rami aggettano direttamente su aree di pubblico passaggio, **l'OBBLIGO di** provvedere alla asportazione della neve ivi depositata.

5) La neve deve essere ammassata in modo tale da consentire il regolare utilizzo del marciapiede e da non creare turbativa alla circolazione stradale, mentre è vietato ammassarla a ridosso di siepi o a ridosso dei cassonetti di raccolta dei rifiuti. La neve ammassata e raccolta da tetti, balconi, ecc non deve essere gettata sulla pubblica via, anche per evitare danni a persone e cose.

I provvedimenti di cui alla presente ordinanza dovranno essere portati a conoscenza degli utenti con l'apposizione di idonea segnaletica, in base alle prescrizioni del citato D.L. 285/92, a cura dell'UTC.

Le Forze di Polizia ed il Comando di Polizia Municipale sono incaricate di vigilare sul rispetto del presente provvedimento.

I trasgressori saranno puniti ai sensi delle vigenti norme di legge.

Le violazioni degli artt. 3), 4) e 5), comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 100,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

La rimozione e la custodia dei veicoli effettuate in virtù della presente ordinanza, non essendovi al momento alcuna convenzione in atto con specifiche ditte e/o società, saranno effettuate con l'ausilio dei soggetti autorizzati dalla Prefettura di Forlì-Cesena all'attività di custodia dei veicoli sequestrati ai sensi della legge n. 689/81.

## COMUNICA

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso, entro sessanta giorni, ai sensi dell'art. 37 del D.L. 285/92 secondo la procedura di cui all'art. 74 del D.P.R. 495/92 e successive modifiche e integrazioni.

L'esecutività della presente ordinanza è subordinata all'effettiva installazione della segnaletica.

La presente ordinanza viene affissa all'Albo Pretorio del Comune e trasmessa per quanto di rispettiva competenza a:

- Stazione dei Carabinieri di Santa Sofia
- Alla Polizia Municipale UCRF

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP.  
SERVIZI ESTERNI E MANUTENZIONI  
(Geom. Cinzia Fantini)

